

Pieve di Soligo, 29.07.2026

Informativa n. 11

OGGETTO: ulteriori novità del periodo

Si riportano in tabella, le ultime novità del periodo:

Aggiornamento procedure iperammortamento	È stato pubblicato il decreto direttoriale del 20 luglio 2026, con il quale il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dà la possibilità, dal 21 luglio 2026, di trasmettere al Gse le comunicazioni di <u>conferma della prenotazione degli investimenti</u>. Le conferme devono essere inviate entro 60 giorni dalla ricezione dell'esito positivo della comunicazione preventiva, che si poteva trasmettere a partire dal 12 giugno scorso. Ricordiamo che la procedura di accesso all'iperammortamento si basa sull'invio di tre comunicazioni (da inviare tramite il portale Gse): 1. comunicazione preventiva, che si è potuta trasmettere dal 12 giugno scorso (che riguarda sia gli investimenti già avviati dal 01/01/2026 che quelli da effettuare); 2. comunicazione di conferma (che richiede l'attestazione dell'avvenuto pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato o l'attestazione della stipula del contratto in caso di leasing), che si può appunto trasmettere dal 21 luglio; la comunicazione di conferma deve essere inviata entro 60 giorni dalla ricezione dell'esito positivo della comunicazione preventiva; 3. comunicazione di completamento (non ancora attivata).
Credito d'imposta sulle spese per gasolio degli autotrasportatori – pubblicazione del DM	È stato pubblicato il decreto attuativo (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026), che definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del credito d'imposta gasolio¹. Il credito di imposta spetta nella misura massima del 70% <u>della maggiore spesa</u> sostenuta per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli, come risultato dalle fatture di acquisto, nei mesi da marzo a luglio 2026², <u>rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026</u>. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Dogane, che consentirà di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa nei mesi citati. I beneficiari dell'agevolazione sono le imprese che utilizzano il gasolio commerciale come carburante, su veicoli detenuti per lo svolgimento di attività di trasporto merci (autotrasportatori di cose per conto di terzi e in conto proprio), di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2026.
Credito d'imposta sul gasolio agricolo - firmato il decreto attuativo	È stato firmato il 27/07/2026 il Decreto interministeriale, attuativo delle procedure di riconoscimento del credito d'imposta in oggetto; ricordiamo che tale credito d'imposta viene riconosciuto alle imprese agricole fino al 20% della spesa sostenuta tra marzo e maggio per gasolio e benzina, compreso il riscaldamento delle serre orticole. La gestione delle domande verrà affidata ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), che aprirà una specifica piattaforma telematica. Ricordiamo che il credito potrà essere usato in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre.
Imposta di bollo sulla tenuta di libri e registri contabili con sistemi	Con risposta a interpello n. 144 del 13.7.2026, l'Agenzia delle Entrate precisa che, nell'ipotesi in cui i registri contabili (libro giornale e libro degli inventari) siano tenuti in modalità informatica, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, ed <u>il pagamento della stessa</u>

¹ Previsto dall'art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33

² In data 27/07/2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge n. 133, che estende l'agevolazione anche al mese di luglio 2026. Il credito d'imposta complessivamente concesso, avrà comunque, come limite, i 300 milioni di euro stanziati per tale agevolazione.

informatici – Risposta ad interpello	<u>va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, anche se non si sono raggiunte le 2.500 registrazioni.</u> Resta immutato l'assolvimento dell'imposta di bollo per i registri tenuti in modalità cartacea, in quanto l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse ed assolta prima di mettere in uso le pagine, applicando la "marca da bollo" sulla prima pagina oppure mediante pagamento con F23. Ricordiamo che l'imposta di bollo è pari a € 16,00 per le società di capitali e di € 32,00 per tutti gli altri soggetti.
Saggio degli interessi moratori per il secondo semestre 2026	Il Ministero dell'Economia ha reso noto il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali; per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 il saggio è pari al 2,40%. Il saggio di cui le aziende dovranno tenere conto, tuttavia, dovrà comprendere della maggiorazione dell'8%, e quindi sarà pari al 10,40%³. Se i ritardati pagamenti riguardano le transazioni commerciali nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il tasso risulta invece del 14,40%.
Divieto di utilizzo di riferimenti all'artigianato, nella pubblicità delle imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane	Con l'art. 16 della L. 11 marzo 2026, n. 34⁴ si dispone che nessuna impresa possa adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'Albo Artigiani, e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una serie di FAQ ⁵ interpretative di tale norma, tra cui si precisa che il concetto di "promozione" deve essere interpretato in senso ampio e comprende qualsiasi messaggio suscettibile di indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che l'impresa possieda la qualifica "artigiana". Le imprese non artigiane possono continuare a descrivere le caratteristiche qualitative o tradizionali dei propri prodotti utilizzando varie espressioni, come: "<i>fatto a mano</i>", "<i>tradizionale</i>", "<i>dipinto a mano</i>", "<i>di qualità</i>", "<i>fatto ad arte</i>", "<i>autentico della tradizione italiana</i>", "<i>di produzione propria</i>", "<i>realizzato con manualità</i>", "<i>sartoriale</i>", "<i>su misura</i>", ma tali espressioni sono lecite purché non risultino ingannevoli e non inducano il consumatore a ritenere che l'impresa sia iscritta all'Albo Artigiani. Sanzioni Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% del fatturato dell'impresa, con un importo minimo di 25.000 euro per ogni violazione.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza



³ le parti sono comunque libere di determinare, nelle loro intese contrattuali, l'applicazione di un differente tasso di interesse moratorio, tenendo conto però del fatto che il tasso fissato non può essere gravemente iniquo per il creditore

⁴ Legge annuale sulle piccole e medie imprese

⁵ <https://www.mimit.gov.it/assistenza/domande-frequenti/artigianato-articolo-16-legge-n-34-2026-domande-frequenti-faq>